

SUCCESSIONE: INDEGNITA' A SUCCEDERE

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo dell'**Indegnità a succedere.**

01. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. INDEGNITA' A SUCCEDERE

L'**articolo 463** esclude dalla successione **l'indegno** ovvero chi:

1)	ha ucciso o ha tentato di uccidere il de cuius o il coniuge o un discendente o un ascendente dello stesso, escluse le cause di non punibilità previste dalla legge penale (esempio legittima difesa);
2)	ha commesso, in danno delle persone di cui sopra, un fatto al quale la legge penale applichi le disposizioni sull'omicidio;
3)	ha denunciato calunniosamente tali persone o testimoniato falsamente contro di esse per reati punibili la morte, l'ergastolo o con la reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente la testimonianza sia stata dichiarata falsa;
3-bis)	essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti del <i>de cuius</i> , non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione;
4)	ha forzato con violenza e dolo la volontà testamentaria o l'ha impedita;
5)	ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6)	ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Le disposizioni sono state **ampliate dall'introduzione dell'articolo 463-bis**, entrato in vigore **il 16 febbraio 2018** che introdotto i casi di **sospensione dalla successione** disponendo che risultano sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato e la parte dell'unione civile indagati per omicidio volontario o tentato del coniuge o dell'altra parte, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

In questo caso si procede alla nomina di un curatore fino alle conclusioni di cui sopra. In caso di condanna, su richiesta delle parti il responsabile **è escluso dalla successione**.

Queste disposizioni si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato di uno e entrambi o genitori, del fratello, della sorella

L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (**articolo 464**) e non conserva, sui beni della medesima che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto che la legge accorda ai genitori (**articolo 465**).

In materia, infine, **l'articolo 466** concede che l'indegno possa essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento) oppure in vita per atto pubblico. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità è ammesso a succedere nei limiti della sola disposizione testamentaria.